FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0116/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0062/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Aragona - Componente
Serena Callipari - Componente
Giammaria Camici - Componente
Giuseppe Rotondo - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 novembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4597/494pf25-26/GC/PG/ep/fm del 31 agosto 2026, depositato il 2 settembre 2026, nei confronti della società ASD Real Monterotondo, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con il provvedimento datato 31 agosto 2026, prot. 4597/494pf25-26/GC/PG/ep/fm, la Procura federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare la società A.S.D. Real Monterotondo, per rispondere:
- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Bruno Saccà così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini e notificata: "*Sig. Bruno Saccà, all'epoca dei fatti presidente munito dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Monterotondo:*
violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione all'art. 39 delle N.O.I.F., per avere, nella propria qualità, consentito e comunque non impedito che il calciatore minorenne D.M.C., ancorché non tesserato, svolgesse attività sportiva a disposizione della società A.S.D. Real Monterotondo, quanto meno dal 16.9.2024 al 24.1.2025, data di effettiva formalizzazione del tesseramento.
Con l'aggravante di cui all'art. 14, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere la condotta contestata determinato un significativo danno patrimoniale in danno del minore D.M.C., il quale, in occasione dell'infortunio occorso in data 20.9.2024 durante allenamento, non ha potuto beneficiare della copertura assicurativa federale F.I.G.C./Generali Italia S.p.A., proprio in ragione dell'assenza di tesseramento".

La fase istruttoria

Il procedimento disciplinare origina dalla segnalazione dei genitori del minore D.M.C. avente ad oggetto la responsabilità della A.S.D. Real Monterotondo per "omesso tempestivo tesseramento e mancata attivazione della copertura assicurativa" del minore.
Nel corso dell'attività istruttoria sono stati acquisiti i seguenti documenti:
1) Segnalazione trasmessa dai sig.ri Florian Marc Caldarariu e Gabriela Caldarariu, nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore D.M.C., del 23.10.2025;
2) Cartella clinica del sig. D.M.C. del 20.9.2024;
3) Scheda sinistro B25-07058 aperto con riferimento alla polizza Generali 430605;
4) Foglio censimento della società A.S.D. Real Monterotondo per la stagione sportiva 2025 – 2026;
5) Estratto storico di tesseramento del sig. D.M.C.;
6) Condizioni generali relative alla polizza 440605875 stipulata tra la F.I.G.C. e la Generali Italia S.p.A.;
7) Verbale di audizione del sig. Bruno Saccà, presidente della società A.S.D. Real Monterotondo, del 15.1.2026;
8) Verbale di audizione del sig. Matteo Riccio, tecnico della società A.S.D. Real Monterotondo, del 15.1.2026;
Ritualmente notificate le corrispondenti comunicazioni di conclusione delle indagini, le parti non si sono avvalse della facoltà di inviare atti difensivi prima della fissazione dell'udienza di merito.

Il dibattimento

Fissato il dibattimento per l'udienza del giorno 1 ottobre 2026, il Collegio ha chiesto " *al rappresentante della società deferita se sia stato definito il risarcimento del danno in favore del minore e dei suoi genitori*".
Il rappresentante della società ha dichiarato " *di non conoscere l'esito di trattative che pur ci sono state* ".
Il Tribunale ha, pertanto, rinviato " *il procedimento all'udienza del 10 novembre 2026 ore 10.30, in modalità videoconferenza, onerando la difesa della società deferita di far conoscere tempestivamente il suddetto esito*".
In data 6 novembre 2026, è stata depositata la seguente documentazione inerente le richieste istruttorie:
- E-mail del 22 Gennaio 2026;
- *Chat Whatsapp* intercorsa tra l'Avv. Cigliano ed il Dott. Gabriele Ribustini del 27 Gennaio 2026;
- *Email* del 18 Febbraio 2026, con la quale la Società ASD Real Monterotondo ha formulato una proposta risarcitoria per addivenire ad una conciliazione bonaria della controversia pari ad C 500,00;
- *Chat Whatsapp* intercorsa tra l'Avv. Cigliano ed il Dott. Gabriele Ribustini del 2 Marzo 2026, con la quale il Dott. Ribustini ha sollecitato il legale di controparte affinché gli desse riscontro relativamente alla proposta transattiva formulata dalla società ASD Real Monterotondo.
All'udienza del 10 novembre 2026, sono presenti:
- per la deferita, società sportiva ASD Real Monterotondo, l'avv. Saverio Antonio Ferroni, in sostituzione dell'avvocato Paolo Rodella;
- per la Procura federale, l'avv. Giulia Conti.
In data 6 novembre 2026, la Società deferita ha depositato memoria difensiva con la quale, richiamata la su esposta documentazione, ritiene che la stessa "*dimostra – almeno allo stato - indubbiamente come la Società ASD Real Monterotondo abbia, in ogni modo, tentato di risolvere bonariamente la questione oggetto del presente procedimento".*
La deferita conclude affinché *"Piaccia all'On.le Tribunale Federale Nazionale —Sezione Disciplinare adito, per tutto quanto sopra esposto, rigettare gli addebiti mossi dalla Procura Federale con l'Atto di Deferimento 4597/494pf25-26/GC/PG/em/fm del 31 Agosto 2026 e, per l'effetto, prosciogliere la Società dalle rispettive incolpazioni".*
In sede di dibattimento, la Procura federale – riassunti i fatti che hanno dato la stura al deferimento e replicato alla memoria dei deferiti - ha formulato le seguenti richieste:
-per la ASD Real Monterotondo: euro 4.000,00 di ammenda, come rimodulata a seguito della decadenza del patteggiamento.
Il difensore della società sportiva chiede che vengano riconosciute almeno le circostanze attenuanti alla luce della documentazione depositata in atti.
All'esito del dibattimento, il procedimento è stato trattenuto per la decisione.

La decisione

Il presente procedimento origina dall'esposto con il quale o genitori del minore D.M.C. segnalavano la violazione, da parte della AD Real Monterotondo, degli obblighi assicurativi e di tesseramento nei confronti del proprio figliolo.
Più in particolare, gli esponenti riferivano che:
- in data 20.09.2024, durante un allenamento della categoria giovanissimi dilettanti presso il Campo Sportivo Mezzaluna (Mentana), il minore D.M.C. subiva, a causa dello scontro con un compagno di squadra, la rottura del gomito destro;
- i tecnici dell'A.S.D. presenti in campo proseguivano nell'esecuzione dell'allenamento, senza interromperlo;
- il minore veniva soccorso da soggetti terzi presenti sul posto;
- informati dell'accaduto, il Sig. Florian Marc Caldararіu e la Sig.ra Gabriela Caldararіu provvedevano a portare d'urgenza il figlio al pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant' Andrea (v. documentazione ricovero), dove veniva diagnosticata una frattura pluriframmentaria, scomposta ed intrarticolare dell'omero distale con perdita dei normali rapporti articolari tra omero e ulna;
- a causa della gravità della frattura, il minore veniva trasferito all'ospedale Bambino Gesù per competenza (v. documentazione allegata al fascicolo), ove veniva ricoverato e sottoposto a procedura operatoria di riduzione cruenta di frattura dell'omero con fissazione interna e correlata applicazione di altro corsetto gessato (v. referto);
- a seguito dell'intervento chirurgico, il braccio destro veniva ingessato per un periodo di circa 35 giorni;
- una volta ripreso il percorso scolastico, che era stato temporaneamente sospeso in ragione dell'infortunio, il minore non poteva, comunque, partecipare pienamente alle attività didattiche, in quanto l'immobilizzazione del braccio dominante gli impediva di scrivere, né ha potuto prendere parte alle attività sportive;
- a seguito della rimozione del gesso, il minore intraprendeva un prolungato percorso di riabilitazione fisioterapica, protrattosi per diversi mesi e proseguito anche dopo la ripresa dell'attività calcistica;
- nei quattro mesi successivi, la società sportiva, nonostante le richieste, non intraprendeva alcuna iniziativa circa l'apertura del sinistro né faceva pervenire alla famiglia alcuna comunicazione in merito;
- a fronte di tale inerzia, gli interessati tentavano di procedere autonomamente con l'apertura del sinistro, scoprendo che: i) il minore non risultava coperto da alcuna assicurazione; ii) il tesseramento era stato effettuato solo in data 24.01.2025, e non il 16.09.2024, data di iscrizione del minore alla Scuola Calcio presso la società A.S.D. REAL MONTEROTONDO SCALO.

I) *Sulla rilevanza disciplinare dei fatti*
Le indagini svolte dalla procura, supportate dalla versata documentazione, evidenziano la gravità dei fatti nonché della condotta dei dirigenti (tecnico, presidente, direttore sportivo) e delle conseguenti responsabilità in capo alla società sportiva ASD Real Monterotondo, aggravate dal comportamento (omissivo, negligente, inerte) tenuto e protrattosi a seguito dell'infortunio.
Come correttamente evidenziato dalla Procura nell'atto di deferimento, la polizza infortuni n. 440605875, stipulata dalla F.I.G.C. con Generali Italia S.p.A. e vigente nel periodo in esame, individua quale titolo per l'operatività della garanzia assicurativa l'avvenuto invio da parte della società sportiva della richiesta di tesseramento ovvero il possesso della tessera federale e ricomprende espressamente, tra le attività assicurate, anche gli allenamenti organizzati sotto l'egida della Federazione.
Palese il nesso di causalità tra l'omesso tempestivo tesseramento del minore e l'infortunio occorso il 20.9.2024: la mancanza del primo (omesso tesseramento) ha impedito la denuncia del sinistro per far valere la copertura assicurativa federale; tale azione-omissione ha comportato, come effetto lesivo immediato e derivato, un serio e concreto pregiudizio economico in danno al minore e ai suoi familiari a causa delle spese mediche e riabilitative cui sono andate incontro con esposizione del proprio patrimonio.
La procura federale ha documentato la posizione storica di tesseramento del ragazzo, ha allegato le condizioni generali della polizza assicurativa, ha dato prova della documentazione sanitaria, ha riscontrato i fatti sulla base anche dichiarazioni rese nel corso dell'attività istruttoria (in particolare del tecnico e del presidente).
II) *Sulla responsabilità diretta della ASD Real Monterotondo.*
Sotto il profilo disciplinare, correttamente la Procura federale ha inquadrato la fattispecie nell'articolo 4, comma 1, del C.G.S., in combinato disposto con il successivo articolo 6 comma 1 (responsabilità diretta della società) , contestando la violazione dei principi della lealtà, correttezza e probità nel rapporto riferibile all'attività sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Bruno Saccà nella qualità di presidente della compagine sportiva.
Altrettanto correttamente ha contestato l'aggravante di cui all'art. 14, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere la condotta contestata determinato un significativo danno patrimoniale in danno del minore D.M.C., il quale, in occasione dell'infortunio occorso in data 20.9.2024 durante allenamento, non ha potuto beneficiare della copertura assicurativa federale F.I.G.C./Generali Italia S.p.A., proprio in ragione dell'assenza di tesseramento.
Nello specifico, la contestazione si articola su due profili normativi e disciplinari:
a) mancata tutela sanitaria e assicurativa obbligatoria: è stato violato l'obbligo tassativo sancito dalle norme statutarie (art. 7 dello Statuto FIGC) e dalle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), che impongono la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni per tutti i tesserati (inclusi i minori del Settore Giovanile e Scolastico);
b) irregolarità della posizione di tesseramento durante lo svolgimento dell'attività sportiva.
La mancata attivazione della polizza assicurativa obbligatoria, e prima ancora il tesseramento del ragazzo cui la polizza accede, espone la società alle responsabilità ascrittele, in disparte quelle di altra natura e competenza.
In realtà, essendo il ragazzo non tesserato, l'allenamento non doveva neanche iniziare.
Il fatto, poi, che l'attività sia proseguita ignorando l'infortunio e senza prestare immediata assistenza o interrompere la sessione configura una violazione multipla dei regolamenti sportivi e delle leggi statali.
Aver fatto allenare un soggetto privo di tesseramento (in pratica, come giocatore in "nero" o non regolarizzato) viola i principi cardine dell'ordinamento e si sostanzia in una mancata tutela della salute e dell'incolumità dei minori, con l'aggravante della condotta omissiva e negligente nella gestione dell'emergenza e del dovere di vigilanza e soccorso verso un minore affidato alla loro custodia.
Come sopra anticipato, i regolamenti federali e la legge dello Stato stabiliscono il carattere tassativo e inderogabile della copertura assicurativa contro gli infortuni per chiunque svolga attività sportiva.
L'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) impone a tutti i soggetti dell'ordinamento federale il dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, probità e correttezza.
Far svolgere attività fisica e di allenamento a un soggetto non tesserato – e per di più minorenne – integra una palese violazione di tali doveri.
L'ordinamento sportivo tutela primariamente l'integrità psicofisica degli atleti: ammettere un ragazzo sul campo da gioco senza le necessarie verifiche e garanzie procedurali costituisce una condotta antigiuridica di estrema gravità.
Consentire l'accesso all'allenamento in assenza di assicurazione espone l'atleta e la sua famiglia al rischio insostenibile di dover sopportare in proprio i costi di eventuali infortuni, frustrando la funzione protettiva del diritto dello sport.
Da quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene sussistente la responsabilità della deferita.
III) *Sulla rilevanza della condotta procedurale della Società deferita ai fini dell'applicazione della sanzione*
I fatti sottesi al procedimento disciplinare, per come accertati nel presente giudizio, valutati sulla base di prove evidenti, comprese le ammissioni dei dirigenti della Società, disvelano una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito disciplinare da parte della Società deferita.
Tuttavia, all'esito degli incombenti istruttori disposti nell'udienza del 1 ottobre 2026, esaminata la documentazione depositata in giudizio dalla società deferita, il Collegio osserva che:
- la Società ASD Real Monterotondo ha formulato una proposta conciliativa al danneggiato;
- tale proposta è stata formulata secondo le tabelle federali di cui all'allegato A) della Tabella lesioni di cui alla Convenzione

F.I.G.C. – GENERALI 2024 - 2026 - Polizza n. 440605875 - Settore Giovanile e Scolastico - Divisione Calcio Femminile - Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, nella misura di euro 500,00 che la Società riferisce essere di entità superiore sia alle tabelle civili che alle tabelle federali le quali prevedono "*per sinistri del tipo di quello al giovane atleta, un risarcimento nella misura massima di € 388,66";*

- la famiglia del minore, pur sollecitata con successiva nota, alcun riscontro né controproposta ha fatto pervenire alla Società in ordine alla proposta conciliativa.

Il Collegio - tenuto conto della documentazione versata in atti che dimostra, allo stato, la volontà della ASD Real Monterotondo di risolvere bonariamente la questione oggetto del presente procedimento - ravvede nell'attività conciliativa posta in essere dalla società sportiva i presupposti di un comportamento improntato alla buona fede oggettiva e alla leale collaborazione, volta a limitare o eliminare le conseguenze della condotta disciplinarmente rilevante; comportamento suscettivo, quindi, di positiva valutazione ai sensi dell'art. 7 del CGS.

Per quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene la ASD Real Monterotondo responsabile delle incolpazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; ritiene, altresì, sussistenti, per quanto sopra motivato, i presupposti per l'applicazione alla fattispecie delle circostanze attenuanti previste dall'art. 7 del CGS.

Per cui, applicati i principi di proporzionalità e afflittività, tenuto conto delle riferite circostanze attenuanti, il Collegio reputa congrua la seguente sanzione:

a) euro 3.300,00 (tremilatrecento/00) di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società ASD Real Monterotondo la sanzione di euro 3.300,00 (tremilatrecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Giuseppe Rotondo

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 17 novembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai